

**Cass., sez. III, 03-02-2004, n. 1940.**

**Nullità della cessione tra privati di beni comunali gravati da uso civico**

La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A) («terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della regione) e alla cat. B) (art. 11 [«terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria»], 13 [«i terreni di cui alla lett. b dell'art. 10» - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria - «destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione»], 21 [«unità fondiaria abbandonate o devolute», riassegnate ex art. 13 e 19]) l. n. 1766 del 1927 è nulla (non già per illiceità bensì) per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norma imperativa - Soc. Turist Beach c. Dolce, in Rep. fo. it., 2004 n. 21, e pubbl. in Mass., 2004